



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9936 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Agerola non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Settima) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Francesco De Luca nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020, svoltasi ai sensi dell'art. 25 Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, il Sig. -OMISSIS- appella la sentenza n. -OMISSIS- del 2019 con cui il TAR Campania Napoli ha rigettato il ricorso di prime cure proposto avverso l'ordinanza comunale n. 43/12 (oltre che i relativi atti connessi, rappresentati dal verbale di sequestro n. 21/10 redatto dagli agenti di polizia municipale del 18.11.2010 e la preannunciata acquisizione delle opere realizzate), attraverso la quale il Comune di Agerola ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in Frazione San Lazzaro sul fondo rustico di proprietà del ricorrente identificato in catasto al Foglio 17, p.lla 543.

In particolare, secondo quanto dedotto in appello:

- il sig. -OMISSIS- è proprietario di un terreno sito in -OMISSIS-;
- su tale terreno insiste sin dagli anni '90 un manufatto edilizio rurale di circa 119 mq con copertura piana ed altezza al colmo di circa mt 2,80 avente destinazione di una stalla oltre che due piccole strutture pertinenziali alla relativa costruzione;
- secondo quanto emergente da apposita consulenza tecnica di parte, si tratterebbe di manufatto risalente nel tempo, recante una sagoma esterna mai alterata negli anni;
- in data 18.11.2010, a seguito di un controllo del Comando di Polizia Municipale di Agerola, è stata contestata la realizzazione di un manufatto abusivo;
- il Comune di Agerola ha, dunque, adottato un'ordinanza di demolizione, rilevando che le opere erano state realizzate in assenza di permesso di costruire, come prescritto dal DPR n. 380/01 e dalla L.R. n. 19/2001; in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, essendo stato ritenuto il territorio di Comune di Agerola di notevole interesse pubblico con DM 12/11/1958 e 28/3/1985; in assenza di autorizzazione di svincolo, ricadendo le opere in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del

1923; nonché in violazione delle norme e delle prescrizioni per le zone sismiche, essendo classificato l'intero territorio comunale come sismico ed essendo state eseguite le opere in assenza del progetto strutturale depositato al competente Ufficio del Genio Civile di Napoli;

- l'ordine di demolizione è stato censurato dinnanzi al Tar Campania, Napoli, attesa l'asserita generica istruttoria svolta dall'Amministrazione comunale, limitatasi ad un riferimento ai vincoli esistenti, senza verificare se gli stessi fossero stati effettivamente violati;

- il Tar, a definizione del giudizio, ha rigettato il ricorso.

2. In particolare, secondo quanto emergente dalla pronuncia di prime cure:

- la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità dopo l'adozione dell'ordinanza di demolizione non avrebbe inciso sulla legittimità e, quindi, sulla validità di quest'ultima, la quale doveva essere valutata sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione;

- la presentazione della relativa istanza neppure determinava la definitiva inefficacia dell'ordinanza di demolizione, producendo unicamente la sospensione temporanea dei suoi effetti, limitatamente al periodo di tempo necessario fino alla definizione, espressa o tacita, dell'istanza medesima;

- il manufatto era stato edificato in assenza del permesso edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica;

- trattandosi di attività vincolata, risultava *in re ipsa* l'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione di un intero manufatto ad uso abitativo edificato in area tutelata e in assenza di regolare titolo edilizio; ricorrendo tale circostanza, l'Amministrazione era tenuta - senza necessità di valutazioni discrezionali - ad emanare l'ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato opere abusive, senza effettuare alcuna approfondita disamina dell'impatto delle opere alla luce delle vigenti disposizioni urbanistiche e paesaggistiche;

- trattandosi di procedimento vincolato, anche in forza della previsione di cui all'art. 21-octies l.241/1990, non era configurabile l'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento in quanto l'esito di quest'ultimo non avrebbe potuto essere diverso e non vi sarebbe quindi stato spazio per utili momenti partecipativi del destinatario dell'atto.

3. Il ricorrente in primo grado ha appellato la sentenza pronunciata dal Tar, formulando un unico complessivo motivo di impugnazione, incentrato su *“error in iudicando – erronea applicazione degli artt. 27 e 31 d.p.r. 380/2001 – violazione dell’art. 3, 7 e 10 legge 241/90 – violazione del d.lgs. 42/2004 – violazione della legge regionale della campania 16/2004 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – sviamento – illogicità manifesta – carenza di interesse pubblico in concreto – violazione dell’art. 97 della costituzione”*.

4. La Sezione con ordinanza n. 234 del 24.1.2020 ha accolto l'istanza cautelare articolata in appello, rilevato che l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione impugnata in primo grado era idonea a realizzare un pregiudizio grave e irreparabile in danno della parte appellante, rappresentato dalla demolizione dell'immobile di abitazione del Sig. -OMISSIS-, rinviando al merito ogni approfondimento in ordine alle censure svolte in appello.

5. L'appellante ha insistito nelle conclusioni in atti con il deposito di note di udienza in data 15 dicembre 2020.

6. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 17 dicembre 2020.

7. L'appello consta di un unico articolato motivo di impugnazione, con cui il Sig. -OMISSIS- censura l'erroneità della sentenza gravata, deducendo che.

- il Tar avrebbe errato nell'escludere la necessità di un'adeguata istruttoria e di una congrua motivazione del provvedimento di demolizione;

- alla stregua di quanto emergente da una perizia di parte depositata in giudizio, il ricorrente avrebbe, infatti, dimostrato che l'opera realizzata era risalente nel tempo, sicché il Comune avrebbe dovuto motivare adeguatamente la decisione assunta non solo con il mero richiamo ai vincoli esistenti, ma con la verifica in ordine alla loro effettiva violazione;
- per l'effetto, il provvedimento impugnato in prime cure sarebbe stato immotivato e generico;
- nella specie, infatti, il manufatto non solo sarebbe stato edificato in un periodo anteriore all'approvazione del PRG di Agerola, ma nelle more dell'adozione del provvedimento di demolizione, risultava adottato con delibera di G.C. n. 414/2011 e poi approvato (con delibera di G.C. n. 121/2012), il PUC di Agerola, in forza del quale la zona interessata dalle opere per cui è causa era stata classificata come zona Parco Territoriale urbano dove non vigeva alcun vincolo di inedificabilità assoluta, come avrebbe fatto intendere il Comune nell'ordine di demolizione;
- l'Amministrazione avrebbe, dunque, dovuto esaminare nello specifico la conformità degli interventi rispetto alla zona in cui gli stessi insistevano; difatti, l'art. 167 D.Lgs. 42/2004, nel prevedere che, in caso di opere edilizie realizzate *sine titulo* in area soggetta a tutela paesaggistica, l'Amministrazione competente può disporre, in luogo della demolizione, il pagamento a carico del responsabile dell'abuso di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, ammetterebbe la possibilità di evitare la rimozione della costruzione mediante il pagamento della sanzione pecuniaria;
- peraltro, la circostanza per cui l'intero territorio comunale di Agerola sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico non sarebbe dirimente, facendosi questione di vincolo di carattere relativo;

- il terreno di cui è causa non ricadrebbe, inoltre, nella zona -OMISSIS-, sottozona F1;
- parimenti, il mero richiamo al vincolo idrogeologico non sarebbe idoneo a sorreggere il provvedimento di demolizione, occorrendo anche sotto tale profilo un'istruttoria riferita alla reale violazione del vincolo, nella specie omessa; inoltre, l'immobile sarebbe sito dagli anni '90 e negli anni non avrebbe mai avuto problemi di cedimento o creato danni a terzi, essendo ubicato in zona connotata da altri manufatti a diversa destinazione;
- sarebbe generico anche il richiamo al PUT dell'area Sorrentina, i cui vincoli sono stati richiamati nel PRG di Agerola approvato nel 2006 e, dunque, dopo la realizzazione delle opere per cui è causa, risalenti agli anni '90, con conseguente mancata violazione del vincolo; in sede di approvazione del PUC l'area de qua non sarebbe stata, inoltre, gravata da un vincolo di inedificabilità assoluta;
- non sussisterebbe, infine, la violazione delle norme antisismiche, risalendo le opere a data anteriore rispetto alla classificazione del Comune appellato in zona sismica.

8. L'appello è infondato.

9. Preliminarmente, giova evidenziare come il provvedimento impugnato in prime cure assuma la natura di atto plurimotivato, in quanto incentrato su plurime *rationes decidendi*, ciascuna autonomamente idonea a sorreggere la decisione all'uopo assunta.

Avuto riguardo all'impianto motivazionale sotteso all'ordine di demolizione per cui è causa, emerge, in particolare, che il Comune di Agerola ha giustificato la propria decisione, rilevando che le opere per cui è causa sono state eseguite:

- in assenza del prescritto permesso di costruire;
- in assenza di autorizzazione paesaggistica;

- nella zona classificata dal vigente PRG come -OMISSIS- – subzona ad uso di spazi pubblici di progetto, per attività collettive, verde attrezzato o parcheggi o ad attrezzature pubbliche, in cui è impedita l'edificazione in qualsiasi forma, sia pubblica che privata;
- in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e in assenza della relativa autorizzazione di svincolo;
- senza rispettare le norme e prescrizioni per le zone sismiche.

10. Ciò premesso, le censure impugnatrici svolte dal Sig. Afragola non meritano condivisione, avendo il Comune intimato adeguatamente istruito il procedimento, pervenendo, all'esito, all'adozione di una decisione congruamente motivata.

Al riguardo, si osserva che l'ordine di demolizione configura un atto vincolato, dal contenuto interamente predeterminato dal legislatore, da assumere previo accertamento della natura abusiva dell'opera in concreto realizzata, in ragione della sua edificazione in assenza del prescritto permesso di costruire.

Non occorre, pertanto, una motivazione specifica in relazione al tempo intercorso o alla proporzionalità della sanzione ripristinatoria all'uopo da emettere, non risultando l'Amministrazione procedente titolare di un potere discrezionale, implicante una scelta in ordine alla tipologia di sanzione in concreto da assumere.

Con orientamento condiviso e da riaffermare anche nel presente giudizio, questo Consiglio ha ripetutamente evidenziato che *“l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento vincolato, come tutti gli atti sanzionatori in materia edilizia, tale da non richiedere una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione”* (ex multis, Consiglio di Stato Sez. VI, 17 novembre 2020, n. 7132).

Ne deriva che l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del configgente interesse al

mantenimento in loco della res, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, quando l'Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3697).

Alla stregua di tali coordinate normative, il provvedimento per cui è causa risulta fondato su un'adeguata istruttoria e una sufficiente motivazione, tenuto conto che l'Amministrazione comunale:

- ha accertato i fatti di causa, attraverso apposita verifica svolta dalla Polizia Municipale del medesimo Comune, attestata dall'informativa e dal verbale di sequestro n. 21/2010 del 18.11.2010 espressamente richiamato nell'ordine di demolizione;
- ha descritto in maniera puntuale le opere edificate, evidenziando come fosse stato realizzato un *“fabbricato per civile abitazione formato da solo piano terra per una superficie coperta di circa mq. 105,50 (m. 10,40 x 5,10 + m 8,80 x 5,00) ed una volumetria di circa mc 340,80 (mq. 106,50 x 3,20) nonché di due piccoli locali deposito ubicati in adiacenza allo stesso immobile, il primo sul lato sinistro dell'ingresso principale (lato ovest) per una superficie di circa mq 6,97 (m 3,40 x 2,05) ed una volumetria di circa mc 29,45 in relazione all'altezza media di circa m 3,10 ed il secondo in aderenza alla porta di accesso alla zona notte (lato est) per una superficie di circa mq. 9,50 (m 3,80 x 2,50) ed una volumetria di circa mc 29,45 in relazione all'altezza media di circa m 3,10. Realizzazione, infine, ad angolo tra i predetti locali e le pareti esterne del fabbricato, di due piccoli portici il primo sul lato ovest per una superficie coperta di circa mq. 6,97 ed il secondo sul lato est per una superficie di circa mq. 9,50 entrambi con altezza media di circa 3,10 stante la copertura leggermente inclinata. Detto immobile è stato suddiviso internamente in una zona giorno a sud composta da due locali separati da un arco in mattoni (ambiente cucina con camino e pranzo) e la zona notte sul lato opposto ossia a nord costituita da*

due camere con disimpegno e bagno. La zona notte già ultimata ed arredata e finanche abitata dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre la zona giorno ossia l'ambiente cucina – pranzo con camino ancora sprovvista degli infissi esterni a due finestre e ad una porta, il pavimento mancante della sigillatura delle fughe, di alcune parti di intonaco alle pareti, il rivestimento in mattonelle dell'angolo cucina nonché le finiture del camino. I due piccoli locali depositi ubicati all'esterno del fabbricato, come sopra descritti, sono al grezzo”;

- ha precisato che tali opere erano state edificate in assenza del permesso di costruire prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica DPR n. 380/01 e L.R. n. 19/2001.

Emerge, dunque, che l'Amministrazione, presa visione dell'informativa e del verbale di sequestro n. 21/2010, ricostruiti, pertanto, i fatti di causa, ha correttamente e sufficientemente motivato la propria decisione, descrivendo compiutamente le opere abusive e constatando la loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio; il che permette di ravvisare un'adeguata istruttoria e una sufficiente motivazione.

11. La legittimità dell'ordine demolitorio, inoltre, non potrebbe essere censurata neanche argomentando sulla base della datazione delle opere *de quibus*, assumendo che si sia in presenza di opere risalenti nel tempo.

Al riguardo, deve precisarsi che il privato è onerato a provare la data di realizzazione dell'opera edilizia, non solo per poter fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello *ius aedificandi*.

La prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie, è infatti, posta sul privato e non sull'amministrazione, atteso che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi

probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto; mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio (*ex multis*, Consiglio di Stato Sez. VI, 06 febbraio 2019, n. 903).

Tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, “*dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (Cons. Stato, Sez. VI, 4/3/2019, n. 1476; 9/7/2018, n. 4168; Sez. IV, 30/3/2018, n. 2020)*” (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2524).

Avuto riguardo al caso di specie, in primo luogo, deve ritenersi irrilevante la circostanza per cui il manufatto per cui è causa sia stato edificato in periodo anteriore all'adozione e all'approvazione del piano regolatore generale del Comune di Agerola, tenuto conto che, anche in assenza di piano regolatore generale, pure per le opere non ricadenti nel centro abitato, a far data dall'entrata in vigore della L. n. 761 del 1967, l'attività edilizia, suscettibile di tradursi nella nuova edificazione, non poteva ritenersi libera, risultando comunque soggetta al previo controllo amministrativo, da esercitare in sede di rilascio del prescritto titolo edilizio abilitativo.

Come precisato da questo Consiglio, infatti, “*se è vero, infatti, che con la legge urbanistica nazionale (n. 1150 del 1942) viene introdotto l'obbligo del previo titolo edilizio per i centri abitati, esso – salve le molteplici ulteriori fonti legislative e regolamentari, che qui non rilevano, che avevano già previsto per molteplici comuni la l'indefettibile rilascio della licenza - veniva esteso a tutto il territorio nazionale con la legge n. 765 del 1967*” (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 106).

In secondo luogo, si osserva che l'odierno appellante non ha dimostrato l'effettiva data di realizzazione delle opere edilizie in contestazione nell'odierno giudizio, al fine di poter escludere la necessità del previo rilascio del titolo edilizio.

Al riguardo, l'appellante richiama una consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, la quale, tuttavia, non configurando un mezzo di prova, non può ritenersi sufficiente per assolvere l'onere probatorio *in subiecta materia* gravante sul privato.

Difatti, le relazioni di parte non costituiscono un mezzo di prova, traducendosi in deduzioni tecniche a loro volta da sottoporre a riscontro probatorio: come precisato dalla Sezione, infatti, *“una perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come mezzo di prova”* (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 260), con la conseguente necessità che il privato, nella ricostruzione dei fatti di causa, non può limitarsi ad un rinvio ad eventuali relazioni tecniche acquisite in atti, dovendo fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori idonei a radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto; il che non risulta nella specie avvenuto.

Peraltro, la stessa consulenza tecnica richiamata dall'appellante si limita a svolgere ipotesi sull'originaria consistenza del manufatto, rilevando che è *“ipotizzabile che in sito esistesse già una costruzione contro terra, costituita da strutture archivolte e murature a sacco...”*, a conferma di come non sussistano elementi di prova in grado di fornire una precisa datazione del manufatto, ma soltanto delle ipotesi ricostruttive, di per sé inidonee a permettere l'adempimento dell'onere probatorio gravante sul Sig. - OMISSIS-.

L'appellante, dunque, non ha dimostrato che le opere per cui è controversia preesistessero rispetto all'epoca di introduzione del regime autorizzatorio dello *ius aedificandi*; non potendo, dunque, ritenersi provata la natura legittima delle opere puntualmente descritte nell'ordinanza demolitoria.

12. Le considerazioni svolte sono sufficienti per pervenire al rigetto dell'appello.

Come *supra* osservato, l'ordine di demolizione censurato in primo grado risulta motivato sulla base di plurime autonome *rationes decidendi*, atteggiandosi come atto plurimotivato.

In tali ipotesi, come precisato da questo Consiglio, “*in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045)*” (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190).

Una volta riscontrata la legittimità di una delle autonome *rationes decidendi* sottese all'ordine di demolizione, afferente alla constatazione dell'esistenza di un nuovo fabbricato edificato in assenza del prescritto titolo edilizio, non occorre esaminare le censure riferite alle ulteriori ragioni fondanti l'ordinanza impugnata (riguardanti la violazione dei vincoli di tutela gravanti sull'area di edificazione e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche di zona), la cui ipotetica fondatezza non potrebbe comunque arrecare alcuna utilità concreta in capo al ricorrente, essendo inidonea a determinare l'annullamento del provvedimento contestato in prime cure, comunque da confermare nel suo contenuto dispositivo perché sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice immune dai vizi censurati in giudizio.

Difatti, la circostanza per cui il fabbricato sia compatibile con i vincoli di tutela gravanti sull'area o sia rispettoso delle prescrizioni urbanistiche della zona di edificazione non potrebbe condurre all'accoglimento dell'appello ai fini dell'annullamento del provvedimento gravato in prime cure, ben potendo essere disposta la demolizione di opere realizzate in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia di riferimento -o, in ipotesi, compatibili con gli interessi pubblici

garantiti dall'apposizione del vincolo di tutela-, ove difetti il prescritto titolo edilizio abilitativo.

L'eventuale conformità sostanziale delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia, così come l'eventuale compatibilità con il vincolo paesaggistico tutelato nella zona di edificazione (al ricorrere, comunque, dei presupposti delineati dall'art. 167, comma 4, D. Lgs. n. 42/04) potrebbero, in particolare, rilevare ai soli fini della presentazione dell'istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01 e della domanda di accertamento di compatibilità ex art. 167, comma 5, D. Lgs. n. 42/04, onde ottenere i corrispondenti titoli in sanatoria; che, tuttavia, non costituiscono l'oggetto dell'odierno giudizio, in cui si discorre della mera legittimità della sanzione ripristinatoria irrogata dall'Amministrazione comunale, suscettibile di essere legittimamente adottata a fronte della mera esecuzione di interventi di nuova costruzione in assenza del prescritto permesso di costruire; come nella specie correttamente disposto dall'Amministrazione comunale appellata.

13. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, avendo il Comune assunto il provvedimento di demolizione all'esito di un'istruttoria adeguata e sulla base di una sufficiente motivazione, riscontrando (tra l'altro) che il fabbricato per cui è causa era stato edificato in assenza del previo rilascio del prescritto permesso di costruire, senza che il privato abbia dimostrato la risalenza delle opere ad epoca antecedente all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello *ius aedificandi*.

14. In assenza della costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata, stante il rigetto dell'appello, non vi è luogo a procedere sulle spese processuali del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco De Luca

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.